



Ammortizzatori sociali in deroga anno 2009

Intesa istituzionali territoriale
(art. 2 comma 36 legge n. 203/2008)

In data 30 marzo 2009 presso la sede della Giunta regionale delle Marche

si sono incontrati

- l'Assessore alle Politiche del Lavoro Fabio Badiali, il dott. Fabio Montanini dirigente del Servizio Istruzione Formazione e Lavoro P.F. Servizi per l'Impiego e Mercato del Lavoro;
- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:
 - Confindustria Marche;
 - CONFAPI Marche;
 - Confartigianato Marche;
 - CNA Marche;
 - Casartigiani Marche;
 - CLAAI Marche
 - CONFCOMMERCIO
 - CONFESERCENTI
 - LEGACOOP
 - CONFCOOPERATIVE
 - AGCI MARCHE
- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:
 - CISL Regionale Marche;
 - CGIL Regionale Marche;
 - UIL Regionale Marche;

Sono presenti inoltre funzionari

- dell'INPS Regionale
- della Direzione Regionale del Lavoro per le Marche
- dell'EBAM - Ente Bilaterale Artigianato Marche
- di Italia Lavoro Spa

per l'esame della situazione del mercato del lavoro marchigiano al fine di stipulare un'intesa territoriale da proporre in sede governativa per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 ai sensi dell'art.2 comma 36 della legge n. 203/2008;

Considerato che i dati marchigiani sull'economia e sul mercato del lavoro indicano:

- PIL Marche 2009: - 0,4% in linea con la media nazionale -0,3% (fonte: Centro Studi Unioncamere con Prometeia);

- Le esportazioni di beni verso l'estero nel 2009 sono attese in diminuzione rispetto al 2008 del -0,7% mentre in Italia aumenteranno del +0,6%; Fonte: Centro Studi Unioncamere con Prometeia;
- Vendite delle industrie manifatturiere in calo nel IV trimestre 2008 rispetto allo stesso periodo del 2007 del -8,7% sul mercato interno e del -8,4% sul mercato estero (fonte: Indagine Congiunturale Confindustria Marche);
- Produzione delle industrie manifatturiere in calo nel IV trimestre 2008 rispetto allo stesso periodo del 2007 del -7,2% (fonte: Indagine Congiunturale Confindustria Marche);
- Un aumento delle persone in cerca di occupazione del +16,1%: in Italia l'incremento si è fermato al +7,3% (fonte RcfI Istat);
- Gli occupati a tempo determinato con contratti in scadenza nel 2009 sono 37.700 (fonte: elab. Osservatorio Mdl su dati Sil – Job Agency);
- Che il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni è fortemente aumentato su base annua (+104,7% sul 2007) ed è continuato ad aumentare nei primi due mesi del 2009 rispetto all'analogo periodo del 2008: infatti a gennaio la variazione tendenziale si è attestata ad +93,34% e a febbraio, in particolare, al +399% (fonte: elab. Osservatorio Mdl su dati Inps);
Che i licenziamenti collettivi e individuali con inserimento nelle liste di mobilità è aumentato nel 2008 del +44,1% rispetto al 2007 raggiungendo le 9.360 unità
- che le domande di CIGS in deroga sono state oltre mille.

Considerata la necessità di porre a base degli interventi in deroga di cui alla **Legge 28 gennaio 2009, n. 2** le predette linee nell'ambito di un intervento organico e coordinato avente le seguenti finalità:

- a) assicurare a tutti i lavoratori coinvolti nei processi di crisi un sostegno al reddito adeguato per ammontare e durata;
- b) ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie disponibili mediante una razionale combinazione dei trattamenti ordinari e dei trattamenti in deroga ed il ricorso aggiuntivo a fondi comunitari;
- c) assicurare che il ricorso ai diversi strumenti disponibili sia coerente con la loro natura e funzione e con gli obiettivi condivisi;
- d) fornire sostegno alle imprese e ai lavoratori che affrontano processi di innovazione e strategie di rilancio per la salvaguardia dell'impresa e dell'occupazione;
- e) sostenere con adeguate risorse aggiuntive i processi di riqualificazione e le politiche di reimpiego dei lavoratori collocati in mobilità;
- f) prevenire e contrastare il pericolo di uso distorto degli ammortizzatori e di ricorso al lavoro irregolare o sommerso.

Le parti presenti

- Visto l'art. 2, comma 36 della legge 203/2008 (legge finanziaria 2009) che prevede lo stanziamento per l'anno 2009 di 600 mln di euro per ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente,
- Visto l'art 19, comma 9-bis della legge n. 2/2009 che ha previsto l'assegnazione alle Regioni di una quota parte dei fondi disponibili,

- Vista l'intesa del 12 febbraio 2009 siglata tra il Governo e le Regioni che prevede una partecipazione alla spesa per ammortizzatori sociali in deroga a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo,
- Visto il DM del 19 febbraio 2009 che assegna alla Regione Marche una somma provvisoria di 10 mln di euro a valere sui fondi di cui all'art. 2, comma 36 della legge 203/2008,
- Ritenuto applicabile l'art. 19 comma 8 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di ammortizzatori sociali nell'ambito delle risorse di cui al DM citato.

Dopo approfondita discussione concordano quanto segue:

1. Cassa Integrazione Straordinaria in deroga

1.1. L'intervento si applica a favore dei dipendenti di imprese, appartenenti a qualsiasi settore produttivo che per legge non hanno accesso alla CIGS ex L. 223/91 salvo quanto disposto dal punto 1.8.

1.2. La durata della sospensione in CIGS può essere concessa per un massimo individuale di n. 4 mesi (692 ore per il tempo pieno e riproporzionato per il tempo parziale) anche non consecutivi, da fruire nell'anno 2009.

1.3. Possono fruire del trattamento di CIGS in deroga tutti i lavoratori subordinati, compresi anche gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori di cooperative con le quali sia stato stipulato un rapporto di lavoro subordinato, tale tipo di lavoratori devono avere un'anzianità lavorativa aziendale di almeno 90 giornate.

1.4. Possono beneficiare della sospensione per CIGS per un massimo di 4 mesi anche i lavoratori assunti a tempo determinato- con almeno una anzianità aziendale di 90 giorni - fino alla scadenza del contratto.

1.5. Le imprese interessate - a far data dal presente accordo - devono stipulare preventivamente alle sospensioni con le OO.SS maggiormente rappresentative un accordo sindacale nel quale dovranno essere specificati i motivi della crisi, il periodo, il numero dei lavoratori coinvolti in CIGS, l'impossibilità di accedere alla CIGS o alla CIGO sulla base della normativa vigente e le modalità di pagamento da parte dell'INPS.

1.6. Possono beneficiare del trattamento di CIGS in deroga anche le aziende industriali al di sotto dei 15 dipendenti subordinatamente all'esaurimento degli strumenti ordinari.

1.7. Gli accordi possono essere stipulati presso l'azienda richiedente, presso le sedi delle OO.SS. o datoriali, presso gli Enti Bilaterali istituiti e operativi o presso le sedi dei bacini territoriali.

1.8. Per le aziende artigiane, l'accordo sindacale dovrà verificare che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 12 della legge 223/91.

(Possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga anche i lavoratori di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 12, 1° comma della legge 223/91 e successive modifiche, qualora l'azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS.)

1.9. Le domande di CIGS, unitamente al verbale di accordo sindacale, saranno inoltrate a mezzo Raccomandata A.R., per il tramite dell'EBAM, alla Direzione Regionale del Lavoro per le Marche di Ancona entro 30 giorni dall'inizio della sospensione, (farà fede la data del timbro postale). L'EBAM farà pervenire entro cinque giorni lavorativi le suddette pratiche alla DRL.

1.10. La DRL autorizzerà la concessione dei trattamenti in coerenza con il presente dispositivo e comunicherà all' **EBAM** le pratiche non autorizzate. Le imprese beneficiarie comunicheranno **ogni mese** alla Direzione regionale INPS tramite **l'EBAM**, a consuntivo entro il 20° giorno del mese successivo:

- per i pagamenti diretti: con i modelli SR 47 e SR 48 unitamente a copia di provvedimento di concessione della DRL;
- per i pagamenti a conguaglio modello SR 47 ed elenco dei lavoratori fruitori del trattamento e relative ore, unitamente a copia del provvedimento di concessione della DRL

1.11. Alla suddetta procedura che prevede il passaggio all'EBAM sono tenute solo le imprese artigiane. Le altre aziende interessate provvederanno con le modalità indicate nel punto 1.9 e 1.10 senza tener conto dei passaggi previsti all'EBAM.

1.12 Il monitoraggio verrà garantito dalla Regione Marche e da Italia Lavoro Spa che si avvarranno della collaborazione dell'EBAM per le aziende artigiane e della Direzione Regionale del Lavoro per le aziende di altri settori.

1.13 L'INPS Regionale è deputato alla effettuazione dei controlli nei confronti delle ditte beneficiarie del trattamento di CIGS in deroga comprese quelle che non hanno comunicato l'utilizzo effettivo della CIGS richiesta.

1.14. L'INPS Regionale è incaricato di effettuare il monitoraggio finanziario sull'andamento della spesa complessiva in attuazione delle disposizioni del presente accordo.

2. Mobilità in deroga.

2.0. L'intervento si applica a favore dei lavoratori che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione trasformazione o cessazione di attività di lavoro nel periodo 1/1/2009-31/12/2009.

2.1. Possono beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga tutti i lavoratori subordinati compresi gli apprendisti,

- lavoratori somministrati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'agenzia somministratrice,
- soci lavoratori di cooperative, esclusi dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa, e che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato
- anche i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL possono beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga.

2.2. Il trattamento di indennità di mobilità in deroga è concesso per un periodo massimo di quattro mesi.

2.3. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso alle tipologie di lavoratori indicati nei punti precedenti alla condizione che non abbiano diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità ordinaria o altra tipologia di ammortizzatore sociale e che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità aziendale presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o presso il quale lavorava prima delle dimissioni per giusta causa.

2.4. Ai lavoratori subordinati assunti a tempo determinato cessati per scadenza del contratto è concessa l'indennità di mobilità in deroga a condizione che siano esclusi dalla percezione di qualsiasi ammortizzatore sociale e che abbiano almeno tre mesi di anzianità aziendale.

2.5. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, per un periodo massimo di 90 giornate ai dipendenti con qualifica di apprendista che possano vantare almeno tre mesi di servizio presso l'azienda che ha proceduto al licenziamento o proceduto alla sospensione per CIGS o per CIGO. In questo ultimo caso non è richiesta l'anzianità aziendale.

2.6. La domanda di indennità di mobilità in deroga viene presentata alla sede territoriale INPS competente per territorio entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.

2.7. Per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61 del DLgs. N. 276/2003 si provvede secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 della legge 2/2009 .

3. Risorse

Per gli interventi della CIGS e indennità di mobilità in deroga verranno utilizzate le risorse eventualmente residue dell'accordo governativo del 5 marzo 2008 e quelle derivanti dalla concessione in anticipo di cui al DM n. 45080 del 19.2.09 (10 mln di euro) fino a concorrenza delle stesse.

4. Decorrenza

La decorrenza delle precedenti disposizioni è 1 gennaio 2009.

5. Risorse e iniziative della Regione Marche

Sulla base dell'accordo nazionale tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009, la Regione Marche si attiverà con le Istituzioni locali per il superamento dell'attuale fase di crisi attraverso l'utilizzo delle opportune azioni di formazione e di ricollocazione dei lavoratori interessati, già disposte dalla vigente normativa regionale e di altri strumenti di politiche attive da adottare, mettendo in particolare a disposizione quota parte delle risorse stanziare sul bilancio regionale per l'anno 2009 a valere sugli Assi Adattabilità e Occupabilità del POR FSE 2007/2013. A tali risorse potranno esserne aggiunte altre di fonte regionale.

A tal fine le parti si impegnano a incontrarsi periodicamente per valutare le azioni di politica attiva messe in atto per fronteggiare la crisi.

Dal 2 aprile 2009 entrerà in vigore l'accordo sottoscritto tra la Regione Marche, parti sociali e istituto di credito, per una serie di iniziative volte a sostenere i lavoratori e le aziende in difficoltà anche attraverso l'anticipo da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale sia ordinario, straordinario sia in deroga.

6. Fabbisogno

Le parti firmatarie della presente intesa stimano in non meno di 50 (cinquanta) mln di euro, in aggiunta ai 10 già assegnati con DM del 19/2/2009, il fabbisogno per la copertura degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009.


7. Modifiche e integrazioni.

Il presente accordo sarà modificato o integrato, dalle parti firmatarie, sia nelle procedure che nel contenuto al fine di adeguarlo ad innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire nella materia degli ammortizzatori sociali in deroga.

Le parti firmatarie della presente intesa delegano l'Assessore alle Politiche del Lavoro alla presentazione della presente intesa in sede governativa, alla trattativa per l'assegnazione delle risorse nonché alla firma dell'accordo governativo.



IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

Le Organizzazioni Sindacali



L'Assessore al Lavoro

Fabio Badiali



Le Associazioni Datoriali

